COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

C.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2052) 1079

PRESIDENTE 1079, 1080

ROCCHETTI, *Relatore* 1080

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 1080

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2094) . . . 1080

PRESIDENTE 1080, 1081

AMADEO, *Relatore* 1080, 1081

MOLINAROLI 1081

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 1081

RUSSO CARLO 1081

ROCCHETTI 1081

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1518) 1082

PRESIDENTE 1082, 1086, 1089

MOLINAROLI, *Relatore* . . . 1082, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089

NUMEROSO 1083, 1087, 1088

PAG.

TURCHI 1084, 1085

MERLONI 1085, 1088

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . 1085, 1088, 1089

CUZZANITI 1088

MARTUSCELLI 1089

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1090

La seduta comincia alle 9,10.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Applicazione al personale della magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, già ap-

provato dalla II Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Rocchetti, di voler dare alla Commissione gli ulteriori schiarimenti, richiesti in una precedente seduta, in merito al provvedimento in esame.

ROCCHETTI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho potuto dare finora una esauriente risposta alle obiezioni sollevate, quando si discusse il disegno di legge in esame, perché non avevo ancora ricevuto le notizie necessarie dall'ufficio del personale. Mi era stata posta la domanda se i beneficî demografici, di cui al provvedimento in esame, non avessero già influito sulla carriera dei magistrati facendoli pervenire, in forza di essi, al grado V.

Il capo del personale mi ha assicurato che non esistono magistrati che si siano avvantaggiati, in sede di scrutinio, di questi beneficî demografici.

Il caso si verificherebbe quest'anno, per la prima volta, con la possibilità dell'ingresso al grado V, ai termini di uno spostamento di graduatoria, di un solo magistrato.

Mi pare che la risposta esauriente, che è stata fornita dagli uffici del personale, valga a eliminare i dubbi che alcuni onorevoli colleghi avevano sollevato al riguardo; quindi, mi sembra che il disegno di legge possa essere approvato perché, mentre non incide su nessuno spostamento che si fosse anteriormente verificato nella carriera di alcuni, rappresenta, invece, un provvedimento di giustizia che fa permanere questi nel grado fino a quando non siano raggiunti da tutti gli altri che, se non avessero avuto la iattura di subire nei loro confronti un ritardo, sarebbero pervenuti insieme allo scrutinio e quindi alla possibilità del conseguimento della promozione al grado superiore.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In sostanza, questo provvedimento non è che l'estensione alla magistratura di disposizioni di legge, già applicate nei riguardi di tutto il personale statale. Per queste ragioni, invito la Commissione a dare la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Per stabilire l'anzianità dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione al grado ottavo ottenuta a norma dell'articolo 139, primo comma, prima parte, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e dell'articolo 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200 ».

Non essendovi osservazioni né emendamenti, il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio.

Prego il relatore, onorevole Amadeo, di svolgere la sua relazione.

AMADEO, *Relatore*. La legge 17 giugno 1943, n. 641, all'articolo 1 dice: « Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i notai esercenti nell'Africa italiana, rimpatriati nel regno durante lo stato di guerra, potranno, in seguito a domanda, essere temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, ad insindacabile giudizio del Ministro di grazia e giustizia ».

L'articolo 3 della stessa legge stabilisce che: « Entro il termine indicato nell'articolo 1 i notai, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile, che intendano continuare l'esercizio professionale nel regno, dovranno presentare relativa dichiarazione e saranno, decorso detto termine, iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto al quale appartengono fino a quando non conseguano il trasloco ».

Successivamente, terminato lo stato di guerra, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 dicembre 1946, n. 439, circa l'assegnazione in soprannumero di notai, è così stabilito all'articolo 4:

« I notai già esercenti nell'Africa italiana, assegnati temporaneamente al capoluogo di un distretto notarile, che non abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 giugno 1943, n. 641, entro il termine ivi stabilito, continueranno ad esercitare in soprannumero nel capoluogo stesso secondo le disposizioni della legge anzidetta ».

L'articolo 5 dello stesso decreto dispone che i notai di cui sopra, che intendono ottenere l'assegnazione definitiva nel territorio nazionale, debbono fare pervenire apposita dichiarazione al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto 4 dicembre 1946.

Infine, con il successivo articolo 6, si estende questa facoltà anche ai notai, già esercenti nell'Africa italiana, rimpatriati dopo la cessazione dello stato di guerra, stabilendo che costoro possono chiedere di essere temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di distretto notarile da essi indicato ai sensi e per gli effetti delle precedenti disposizioni.

Con questo articolo si ovvia all'inconveniente di una disparità tra coloro che sono stati rimpatriati durante il periodo di guerra e quelli che sono stati rimpatriati successivamente.

Anche, successivamente, con la legge 29 luglio 1949, n. 496, i termini prescritti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 439, sopra citato, sono stati prorogati di due anni e sono scaduti, pertanto, il 24 dicembre 1950.

Ormai questo termine è decorso da molto tempo. Con il disegno di legge in esame, che è già stato approvato, in sede deliberante, dalla II Commissione permanente del Senato, si stabilisce che queste disposizioni saranno applicabili fino ad un anno dopo il definitivo assetto internazionale dei territori italiani in Africa contemplati dal trattato di pace.

Questo provvedimento mi sembra assai opportuno, perché rende possibile una sistemazione definitiva di questi funzionari — sia che sono già rientrati sia che sono rimasti in sito — che sono attualmente in una condizione sospensiva in quanto non si sa ancora quale sarà l'assetto definitivo internazionale di questi territori.

Ritengo, pertanto, che la Commissione possa dare senz'altro la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINAROLI. Penso che bisognerebbe introdurre un termine più preciso di quello fissato dal disegno di legge quando parla di « definitivo assetto internazionale » il che potrebbe portare ad interpretazioni diverse, poiché non fa riferimento a un evento internazionale di carattere preciso. Quando si è trattato di stabilire la cessazione dello stato di guerra, vi è stata una norma che ha indicato la data precisa del verificarsi del fatto; anche in questo caso bisognerebbe fissare un termine preciso. Quindi, stabiliamo il 31 dicembre 1953.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La dizione « definitivo assetto », non è chiara. Tuttavia, è evidente che tale assetto non si verificherà in un futuro molto prossimo.

AMADEO, *Relatore*. Veramente nel testo è detto: « un anno dopo il definitivo assetto internazionale », quindi, se questo si verificherà nel 1960 si intenderà la proroga fino all'anno 1961.

Mi domando, peraltro, se valga la pena, di presentare un emendamento che rinvierebbe all'altro ramo del Parlamento il provvedimento in esame.

È certo, però, che il termine di cui alla legge 29 luglio 1949 è ormai decorso e che questi funzionari non sono ancora in grado di poter decidere che cosa loro convenga per la loro attività professionale.

RUSSO CARLO. Comprendo le ragioni di non rinviare questo disegno di legge al Senato, ma, d'altra parte, non mi sembra che possiamo approvare una norma con un termine così incerto, così indefinito.

Insisto per l'emendamento: « 31 dicembre 1953 ».

ROCCHETTI. Ci troviamo di fronte, indubbiamente, ad una di quelle norme che non si esauriscono in se stesse, ma che hanno bisogno di una nuova norma che le integri quando si sarà verificato il definitivo assetto internazionale.

MOLINAROLI. Noi siamo nella veste di legislatori e, come tali, facciamo tutto quel che possiamo: proroghiamo, quindi, fino al 31 dicembre 1953. Vuol dire che al 31 dicembre 1953, se sarà il caso, provvederemo con un'altro disegno di legge.

Propongo, perciò, formalmente, che le ultime tre righe dell'articolo unico siano sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 1953 ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino ad un anno dopo il definitivo assetto internazionale dei territori italiani in Africa, contemplati dal Trattato di pace ».

L'onorevole Molinaroli propone di sostituire le parole: « ad un anno dopo il definitivo assetto internazionale dei territori italiani in Africa, contemplati dal trattato di pace » con le seguenti: « al 31 dicembre 1953 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo così modificato:

« Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino al 31 dicembre 1953 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. Abbiamo già approvato i primi 14 articoli. Il relatore ha chiesto, però, nell'ultima seduta, di risolvere, prima di procedere ai successivi articoli, tutte le questioni lasciate in sospeso nelle precedenti riunioni. La prima questione riguarda l'articolo 2.

Esso è già stato approvato dalla Commissione in una precedente seduta, salve le due ultime categorie, la sesta e la settima, concernenti le operaie specializzate e comuni, delle quali era stata chiesta la soppressione dall'onorevole Turchi.

Dò lettura dell'articolo 2:

« I salariati dello Stato, (di cui al precedente articolo 1), assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella *A*) annessa alla presente legge.

I salariati (suddetti) sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principî generali precisati nella tabella stessa:

gruppo: capi-operai, sorveglianti e simili;

1ª categoria: specializzati;

2ª categoria: qualificati;

3ª categoria: comuni;

4ª categoria: manovali;

5ª categoria: apprendisti;

6ª categoria: operaie specializzate;

7ª categoria: operaie comuni.

A parità di qualifica professionale il trattamento giuridico economico è lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile.

La tabella *A*) può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Molinaroli.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'articolo 2, approvato con riserva in una precedente seduta, importa l'esame di una questione fondamentale che si riferisce alla divisione in categorie di tutti i salariati.

Già nel comitato ristretto si è cercato di risolvere il problema se le due ultime categorie, la sesta e la settima — riguardanti le operaie specializzate e le operaie comuni — che qui sono specificate in ragione del sesso e differenziate in categorie speciali, avessero ragione di essere, o se non fosse più opportuno dividere le categorie a seconda dei mestieri compiuti anziché in rapporto al sesso degli individui che li compiono, anche in ossequio al principio costituzionale che non pone alcuna differenza tra i due sessi a parità di funzioni.

In linea di massima, il comitato aveva effettivamente concluso che queste due categorie non dovessero più permanere.

Si era rimasti, però, un po' perplessi perché in alcuni stabilimenti dello Stato il trattamento già esistente per queste categorie è differente, ed anche sensibilmente, da quello dei dipendenti maschili.

Anzi, per alcune di esse, almeno in certi stabilimenti, il trattamento economico è anche superiore di molto a quello dell'industria privata.

Per questi motivi, la decisione definitiva su questo punto non è stata presa nel comitato ristretto e si è pensato di portare la questione in seno alla Commissione, perché la esamini e decida su di essa.

La specializzazione di queste categorie è dovuta, in particolare, allo stato di fatto di quelli che sono i dipendenti dallo Stato nella manifattura dei tabacchi.

La questione economica, in realtà, potrebbe anche distinguersi da quella che è l'impostazione dell'ordinamento giuridico: si potrebbe tener conto della eventuale distin-

zione di trattamento, nel senso di stabilizzare il trattamento economico e non di differenziare le categorie nell'ordinamento giuridico.

Siccome la questione, però, è un po' delicata, perché la Direzione generale dei monopoli dello Stato, in realtà, ha sollevato molte obiezioni, vi darò conoscenza di una lettera in proposito del direttore del monopolio dei tabacchi:

« L'eventuale soppressione delle categorie sesta e settima nelle quali è inquadrato tutto il personale femminile e l'inquadramento di tale personale nelle corrispondenti categorie prima (specializzati) e terza (comuni) nelle quali è inquadrato il personale maschile, non appare giustificata perché i lavori, ai quali è adibito il personale femminile, sono di natura diversa da quelli svolti dal personale maschile.

Infatti, mentre i lavori degli uomini consistono, prevalentemente, nel trasporto di materie greggie, semilavorate e perfette, nella apertura e condizionamento colli, nel bagnamento e lavaggio delle foglie, lavori che richiedono, a parte tutto, anche un certo sforzo fisico, il lavoro, invece, affidato alle donne, consiste in prevalenza nella confezione manuale dei sigari, nella cernita e scostolatura delle foglie, nella cernita e nell'impacco dei prodotti finiti, nell'assistenza alle macchine confezionatrici e condizionatrici.

Ciò premesso, si fa presente che, ove venisse ad effettuarsi tale equiparazione, lo Stato dovrebbe sobbarcarsi ad un maggior onere di circa 700 milioni annui in quanto, per effetto di tale equiparazione, il personale femminile di settima categoria verrebbe, in media, a percepire una maggiore paga, rispetto a quella attuale, di circa lire 110 e le salariate di sesta categoria, una maggiore paga di circa lire 200.

A questo proposito, non si può fare a meno di porre in rilievo che le maestranze assunte dall'industria privata, e cioè dai concessionari speciali coltivatori di tabacco, e che svolgono nello stesso centro di lavoro le identiche mansioni svolte dal personale assunto dallo Stato, percepiscono — in base al contratto collettivo di lavoro — un salario che è inferiore di oltre la metà a quello che lo Stato corrisponde al proprio personale femminile.

Infatti, attualmente, si verifica che in una stessa località e per le stesse categorie di lavoro, il personale femminile viene a percepire lire 500 al giorno, se assunto dall'industria privata, ed oltre lire 1200 se lavora alle dipendenze del Monopolio.

Naturalmente, ove il trattamento economico del personale dei Monopoli dovesse essere ulteriormente migliorato, verrebbe maggiormente ad inasprirsi lo stato di agitazione da parte delle maestranze assunte dall'industria privata le quali, già da tempo, reclamano una parità di trattamento con quello del Monopolio e la cui richiesta — se dovesse essere accolta — comporterebbe dei danni incalcolabili per lo Stato, in quanto, per effetto degli aumenti che verrebbero in conseguenza a verificarsi nei costi dei tabacchi greggi, l'Amministrazione non solo non sarebbe più in grado di esportare, come fa attualmente, tabacchi greggi all'estero per un importo di diversi miliardi, ma dovrebbe proporre — per mantenere l'equilibrio del bilancio — anche una riduzione della quota fiscale spettante allo Stato a titolo d'imposta ».

Sono considerazioni indubbiamente di rilievo che dobbiamo studiare a fondo.

La prima parte, quella che si riferisce alla differenziazione del lavoro, a mio avviso non avrebbe importanza.

Quel che invece è effettivamente importante, è la situazione economica e quella corrispondenza di cose che c'è fra la lavorazione ed il trattamento, fra l'industria privata e quella dello Stato.

La conseguenza logica dovrebbe essere che, sopprimendo queste due categorie ed incorporandone i dipendenti che ne fanno parte nelle altre, che abbiamo enumerate, non necessariamente debba attribuirsi al personale medesimo un trattamento maggiore di quello che ha adesso e che è già superiore a quello che l'industria privata concede ai propri dipendenti.

Questo stato di cose, però, nella completa manifestazione dei gravi elementi che lo compongono, ha indotto anche me a non essere più del tutto persuaso sulla opportunità, almeno in questa sede, anche per non ritardare di più l'ordinamento, di sopprimere le due categorie. Forse, si potrebbe anche toglierle e stabilire, poi, con una norma transitoria, il trattamento economico, ma questo porterebbe indubbiamente ad altri inconvenienti seri.

Confesso che, per tutte queste considerazioni, sarei indotto a recedere dalla iniziale proposta di soppressione; ad ogni modo, sarà bene che, su questa questione così importante, la Commissione prenda una decisione.

NUMEROSO. Quando abbiamo esaminato il problema, in sede di comitato, non avevamo le notizie che adesso ci ha fornito il relatore.

In conseguenza, sono del parere che, in questo caso, non si tratta di applicare lo stes-

so trattamento economico a dipendenti che hanno la stessa qualifica, ma si tratta di personale che ha mansioni diverse da quelle del personale maschile.

Per questa ragione, ritengo che si possa mantenere la distinzione delle due categorie di operaie specializzate e operaie comuni, perché non sarebbero violate le disposizioni contenute nella Costituzione, in quanto la diversità del trattamento economico sarebbe giustificata da una prestazione d'opera completamente diversa.

TURCHI. Dichiaro di non comprendere che significato potrebbe avere la soppressione delle categorie sesta e settima se, a questa soppressione, non dovesse corrispondere una parità di trattamento economico fra gli operai e le operaie che verrebbero trasferite nella categoria prima e terza.

Non c'è dubbio che se si addiviene alla soppressione delle due categorie, ciò importa una parità di trattamento economico con i dipendenti appartenenti alla categorie prima e terza alle quali sarebbero assegnati coloro che cessassero di far parte della sesta e della settima.

Nessun'altra soluzione, a mio avviso, avrebbe senso. Essa sarebbe in contraddizione con la noma costituzionale ed anche con la norma finale dell'articolo 2 che afferma che, a parità di qualifica professionale, il trattamento giuridico-economico è lo stesso per il personale maschile e femminile.

Non sono, perciò, d'accordo sul mantenimento delle categorie sesta e settima; sono dell'avviso che quell'orientamento di massima, seguito quando si esaminò il problema, debba essere abbandonato e che si debba trovare una soluzione equa del problema nella legge che stiamo discutendo.

Non è esatto quello che dice il direttore dei monopoli, né quello che affermava poc'anzi l'onorevole Numeroso.

Intanto, non è esatto che si tratta, per quanto riguarda i monopoli, di un lavoro che non richiede né dispendio di energie né un minimo di capacità professionale.

Abbiamo detto altre volte quale è la storia di queste classificazioni dei monopoli e quali sono le ragioni per cui esse sono state mantenute; non credo che sia necessario ripeterle. Di fatto, il lavoro ai monopoli, cui sono applicate specialmente donne, si svolge per gruppi di sei. Sono sei donne che sono addette alla sorveglianza, al controllo di certe macchine. Non molto tempo fa questo gruppo di sei era costituito da cinque donne e da un operaio specializzato, vale a dire un operaio che rientra nella prima categoria.

Ad un certo momento, all'operaio specializzato si è sostituita una donna per assolvere le stesse mansioni che prima erano disimpegnate dall'operaio.

Ne verrebbe, di conseguenza, che, poiché si tratta di una donna, nonostante essa compia lo stesso lavoro dell'operaio specializzato, la si colloca nella categoria sesta, con quale logicità, lascio a voi di giudicare.

La ragione è quella che abbiamo detto altre volte: al monopolio perdura uno stato di cose antiquato, un residuo di mentalità feudale per cui gli uomini debbono primeggiare sulle donne, e, non potendo sempre primeggiare facendo valere una qualifica professionale che li differenzi, si difendono dando loro un salario maggiore.

Al di fuori dei monopoli, anche nelle altre amministrazioni dello Stato dove il personale femminile è minore, vi sono, tuttavia, delle donne che sono addette a lavori che richiedono una specializzazione, lavori che se fossero disimpegnati da uomini comporterebbero l'assegnazione di questi alla prima categoria, ma poiché vi è una categoria sesta che interessa le donne, queste vengono ad essa assegnate, con un evidente danno economico.

Si potrebbe fare una casistica di lavori che sono svolti da donne e che richiedono una specializzazione.

Vi sono, per esempio, le ricamatrici: non si può certo dire che questo non sia un mestiere specializzato.

Inoltre, per un principio di carattere generale, non dovrebbe essere consentito che in questa legge vi siano delle categorie alle quali appartengono soltanto le donne. Non si spiega perché le donne dovrebbero stare in una categoria inferiore a quella degli uomini.

Non credo, poi, che la Commissione si lasci impressionare dagli argomenti del direttore dei monopoli il quale dice, a sostegno della sua tesi, che le operaie dipendenti dalle imprese private sono pagate meno di quelle dipendenti dallo Stato.

Credo che sia noto a tutti voi che le imprese, presso cui lavorano queste operaie, creano delle condizioni di lavoro tali che permettono a loro di accumulare danaro e alle dipendenti di morire di tubercolosi perché costrette a lavorare a quelle condizioni non potendone fare a meno.

Io credo che non possiamo essere ispirati da queste considerazioni. Dobbiamo cercare, invece, di stabilire delle norme che consen-

tano di introdurre nei rapporti sociali un principio di equità e di giustizia.

MERLONI. Noi qui dobbiamo regolare per molto tempo e in modo definitivo, una questione di carattere generale. L' avere stabilito cinque categorie di uomini alle quali non corrispondono altre cinque categorie di donne, contraddice all'ultimo comma dell'articolo 2, per cui, a parità di qualifica, al personale salariato femminile spetta lo stesso trattamento economico di quello maschile. Questa considerazione dovrebbe indurre la Commissione a respingere la proposta di mantenere le due categorie femminili; non v'è dubbio che se la donna compie l'identico lavoro dell'uomo, essa ha diritto ad avere lo stesso trattamento economico.

MOLINAROLI, *Relatore*. Penso che dovrebbero essere tenute in considerazione anche le conseguenze e le eventuali ripercussioni economiche che deriverebbero dalla applicazione automatica di quella che potrebbe essere la soppressione delle due categorie.

Una soluzione dovrebbe essere questa: fare una tabella di determinati mestieri femminili e, in questa, inserire le due categorie. Data, però, la automaticità del congegno attuale del trattamento economico, così come è stabilito dalle leggi in vigore, a queste donne verrebbero senz'altro corrisposte le stesse paghe che competono agli uomini. Ora, io sono il primo a dire che non si dovrebbero fare ingiustizie, ma oggi noi verremmo a concedere a queste dipendenti un trattamento economico maggiore di quello che attualmente percepiscono e che non hanno neppure richiesto. Sono sempre stato d'accordo sul principio generale di non fare queste distinzioni specialmente perché contrastanti con il principio costituzionale, ma sono del parere che una Commissione, in sede deliberante, debba tener conto di questo riflesso economico: è possibile che lo Stato oggi elargisca ad una qualsiasi categoria un trattamento economico maggiore che la stessa non si è mai sognata di chiedere?

È una questione che bisogna studiare attentamente.

TURCHI. Studiamola. Se si tratta di procedere ad ulteriori accertamenti, lasciamo in sospeso l'articolo 2 e procediamo avanti negli altri articoli.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qui noi dobbiamo esclusivamente fissare una classificazione degli operai permanenti e temporanei che sono alle dipendenze dello Stato; dobbiamo fare una distinzione di categorie e di qualifica professionale secondo l'attività svolta. Il problema del trattamento economico è completamente diverso e non so per quale ragione debba essere preso in considerazione. Ammesso, infatti, che sia vero che nei confronti dell'una o dell'altra categoria ci possano essere dei trattamenti salariali non adeguati, questi trattamenti salariali più o meno adeguati saranno posti in discussione in competente sede; qui non dobbiamo assolutamente occuparci di questo, perché esula completamente dal disegno di legge in esame.

L'impostazione del nostro tema deve essere questa: vedere se c'è una ragione logica perché permangano queste categorie sesta e settima la cui soppressione è stata proposta. Mi permetto di rilevare che la sopravvivenza di queste due categorie sesta e settima è indispensabile perché è postulata da necessità assolute che non sono per nulla in contraddizione con le norme costituzionali e che tanto meno sono in contraddizione con la logica e il buon senso.

Desidero richiamare l'attenzione sul punto che, anche questa volta, non è affiorato nella discussione: il contenuto, cioè, della tabella *A*) annessa al disegno di legge. Parlando, in questa tabella, dei principî generali di ripartizione dei salariati, si dice: « nella sesta categoria sono comprese esclusivamente le operaie adibite a lavori tipicamente femminili che necessitano di particolare capacità o quelle che esplicano compiti di controllo o di sorveglianza. Nella settima categoria sono comprese le operaie addette a lavori tipicamente femminili di semplice esecuzione ». Quindi, tanto nella sesta che nella settima categoria, non rientrano tutte le operaie alle dipendenze dello Stato, ma soltanto quelle che esercitano funzioni tipicamente femminili. Il che significa che anche nelle prime cinque categorie possono rientrare, e rientrano in linea di fatto, alcune operaie alle dipendenze dello Stato.

Si tratta, semplicemente, di una questione di qualifica di mansioni. Ci sono mansioni che possono essere esercitate tanto dagli uomini che dalle donne, e in questo caso quell'uomo e quella donna che compiono queste mansioni, sono compresi in queste cinque categorie; vi sono funzioni che sono esercitate esclusivamente da donne, e, per queste funzioni tipicamente femminili, si fa parte della sesta e della settima categoria.

Prego, pertanto, la Commissione di non accogliere la proposta di soppressione delle categorie sesta e settima riguardanti le operaie comuni e le operaie specializzate.

PRESIDENTE. Allora, poiché come ho già detto, in una seduta precedente l'articolo 2 è stato approvato, eccettuato quella parte concernente le categorie sesta e settima e cioè le operaie specializzate e le operaie comuni, si tratta ora di decidere sulla soppressione o meno delle categorie stesse, secondo la proposta dell'onorevole Turchi.

Pongo in votazione l'emendamento Turchi soppressivo della sesta e della settima categoria contenute nell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Le categorie suddette s'intendono quindi mantenute.

MOLINAROLI, *Relatore*. Rimane in sospeso ancora un'ultima questione. Come la Commissione ricorda, erano state proposte modifiche, in una precedente seduta, al quarto comma dell'articolo 11 e al secondo comma dell'articolo 12 miranti a sostituire, per quei passaggi di categoria, il periodo, che nel disegno di legge era di un quinquennio, con quello di un triennio. Le modifiche furono trasmesse alla Commissione Finanze e tesoro per il parere. Quella Commissione ha espresso ora parere favorevole. Possiamo quindi deliberare su queste modifiche sulle quali la I Commissione s'era già espressa, in linea di massima, favorevole.

PRESIDENTE. Gli articoli 11 e 12 sono già stati approvati dalla Commissione, lasciando in sospeso il quarto comma dell'articolo 11 e il secondo comma dell'articolo 12 in attesa che la IV Commissione (Finanze e tesoro) esprimesse il parere sulle modifiche ivi proposte. Il parere è favorevole.

Il quarto comma dell'articolo 11 è del seguente tenore:

« Rimane fermo il principio, sancito dall'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, per effetto del quale, per accedere alla paga massima della prima e seconda categoria, è richiesta la qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio ».

L'onorevole Numeroso aveva proposto di sostituirlo col seguente:

« Per ottenere la paga massima della prima e seconda categoria è richiesta la qualifica di ottimo nell'ultimo triennio ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo totale.

(*È approvato*).

L'articolo 11 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

« Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie prima, seconda e sesta, che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al primo comma del precedente articolo 10.

Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente articolo 12.

Ai salariati permanenti, assegnati alla seconda categoria, che provengano, quali temporanei, dalla prima categoria, viene, parimenti, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro il limite della paga massiba della seconda categoria cui vengono assegnati.

Per ottenere la paga massima della prima e seconda categoria è richiamata la qualifica di ottimo nell'ultimo triennio.

Ai salariati permanenti, assegnati alla terza categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

A detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.

Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, all'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianità di servizio da ciascuno posseduta.

Alle salariate permanenti assegnate alla settima categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi criteri di cui ai precedenti commi sesto e settimo, a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla sesta categoria; alle salariate stesse, ove proven-

gano dalla quinta categoria, va assegnata la classe di paga iniziale.

Ai salariati permanenti, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo ».

L'articolo 12 è del seguente tenore:

« Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e « temporanei », hanno luogo secondo l'ordine di progressione delle classi di paga, stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, per la rispettiva categoria (o « gruppo » per i capi operai, sorveglianti e simili), dopo un periodo di permanenza in ciascuna classe di paga, che è biennale, per chi abbia conseguito nei due anni la qualifica di « ottimo » o di « distinto », e triennale per chi non abbia riportato nel biennio tale qualifica, ma sia stato classificato almeno « buono » in ciascun anno del triennio.

Però, per conseguire la paga « massima » del rispettivo gruppo o categoria, i capi operai, sorveglianti e simili, gli operai specializzati (prima categoria) e gli operai qualificati (seconda categoria) debbono contare, in ogni caso, un triennio di permanenza nella paga immediatamente inferiore alla « massima », ed inoltre, aver conseguito ininterrottamente, negli ultimi 5 anni, la qualifica di « ottimo ».

Il relatore, onorevole Molinaroli, aveva proposto di sostituire, all'ultima riga, le parole: « negli ultimi 5 anni », con: « negli ultimi 3 anni ». Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Con ciò sono state risolte tutte le questioni accantonate in precedenti sedute. Possiamo quindi, riprendere l'esame degli articoli, dei quali, come i colleghi ricorderanno, sono stati approvati i primi quattordici. Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

« Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilità di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di appartenenza, è data facoltà alle amministrazioni centrali, ove le esigenze delle lavorazioni lo consentano, di impiegare detto personale per lo espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie inferiori.

In tal caso le Amministrazioni centrali provvederanno, all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, ad attribuire al personale stesso la nuova qualifica, propria dell'attività da ciascuno esercitata, inquadrandolo nella relativa categoria con l'assegnazione della classe di paga spettante ai sensi del precedente articolo 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne spettano in relazione all'anzianità di servizio posseduta.

Ove, poi, entro il periodo massimo di due anni dalla data del rinnovo del suddetto contratto di lavoro, il personale medesimo possa nuovamente trovare utile impiego nella categoria di provenienza, sarà, a tutti gli effetti, reintegrato nella categoria stessa, prescindendosi dalle formalità previste dall'articolo 7 della presente legge e con la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico, del servizio temporaneamente reso nella categoria inferiore.

Oltre tale termine, la eventuale restituzione alla categoria di provenienza comporterà sempre, prescindendosi dalle formalità di cui al precedente comma, l'assegnazione della classe di paga iniziale, incrementata di tanti avanzamenti per quanti sono i bienni di servizio resi nella categoria stessa, precedentemente al transitamento nella categoria inferiore, e quelli resi in quest'ultima categoria.

Sia i salariati permanenti che i temporanei non possono rifiutarsi di svolgere, temporaneamente, mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria inferiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio.

In tal caso, però, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico professionale di detti salariati ».

NUMEROSO. A questo articolo propongo due emendamenti: all'ultimo rigo del primo comma, là dove è detto: « appartenenti a categoria inferiore », sostituire: « appartenenti a categoria immediatamente inferiore »; nel penultimo comma dove si dice: « sia i salariati permanenti che i temporanei non possono rifiutarsi di svolgere, temporaneamente, mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria inferiore », sostituire: « sia i salariati permanenti che i temporanei non possono rifiutarsi di svolgere provvisoriamente mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria immediatamente inferiore ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento al penultimo comma:

là dove si dice: « categoria inferiore », sostituire: « categoria inferiore o superiore ».

Quindi, gli emendamenti a questo articolo dovrebbero essere: al primo comma, alle parole: « categorie inferiori », sostituire: « immediatamente inferiori »; al penultimo comma, dove è detto: « a categoria inferiore », sostituire: « a categoria immediatamente inferiore o superiore ».

Quanto alla sostituzione dell'avverbio: « temporaneamente », con l'altro: « provvisoriamente », proposta dall'onorevole Numeroso, diretta ad evitare quella cacofonia che si genera per la vicinanza della parola: « temporanei », non è più necessaria, poiché, in sede di coordinamento, al posto della parola: « temporanei », si userà: « provvisori ».

MERLONI. Mi sorge un dubbio. Facciamo l'ipotesi che nella categoria immediatamente inferiore non ci siano posti disponibili. Non potrebbe avvenire, in questo caso, che l'amministrazione, basandosi su quell'« immediatamente », possa sentirsi autorizzata a licenziare il dipendente?

L'emendamento, così come è stato proposto, mi sembra pericoloso.

CUZZANITI. Vorrei aggiungere che l'emendamento proposto dall'onorevole Molinaroli mi sembra negativo. Infatti, comprendo l'assegnazione temporanea alla categoria inferiore, perché questo difende l'interesse dello stesso lavoratore, ma quando noi diamo la possibilità di essere assegnato ad una categoria superiore senza averne la qualifica, veniamo a porre il lavoratore in una posizione di disagio.

NUMEROSO. Mi rendo conto della preoccupazione manifestata che nella categoria immediatamente inferiore non vi siano posti in cui possano essere utilizzati appartenenti alla categoria superiore, ma questo è un caso rarissimo. Inoltre, poi, dal punto di vista logico, se nella categoria immediatamente inferiore non vi saranno posti, nessuna difficoltà vi può essere a che si passi alla categoria successiva, perché questa diverrebbe immediatamente inferiore.

D'altra parte, sono del parere che nessuna obiezione si possa fare al fatto che un dipendente venga incaricato di svolgere una mansione propria di una categoria inferiore, perché si tratta di casi di necessità e non di un provvedimento di carattere permanente.

Quindi, mantengo i due emendamenti da me proposti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Per quanto riguarda il penultimo comma, poiché è chiaro che si tratta di mansioni provvisorie per necessità di servizio, sono del parere di insistere sugli emendamenti.

Per quanto riguarda il primo comma, invece, mi viene il dubbio che, effettivamente, con l'aggiunta di quell'« immediatamente » possano sorgere degli inconvenienti, degli arbitrî da parte delle amministrazioni.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qui ci troviamo di fronte a due problemi distinti. Il primo è quello dell'emendamento « immediatamente inferiore », da inserirsi al primo comma.

Su questo emendamento dell'onorevole Numeroso nella seduta del 20 dello scorso mese mi ero dichiarato favorevole, ma debbo dire che, dopo le osservazioni fatte oggi dall'onorevole Merloni, sono rimasto molto perplesso e sono del parere che convenga respingerlo.

L'inserimento di questo avverbio: « immediatamente » è certamente, nella intenzione dell'onorevole Numeroso, rivolto a favorire l'operaio nel senso che, nella eventualità della soppressione o riduzione di servizi, il dipendente sia retrocesso soltanto di un grado. Però, si può prospettare l'ipotesi di cui ha parlato l'onorevole Merloni, cioè che nel grado immediatamente inferiore non ci sia nessun posto. In questo caso, non potrebbe darsi che la disposizione venga interpretata dall'amministrazione nel senso che il declassamento di due gradi non è consentito e che si debba conseguentemente dar luogo ad un licenziamento?

Quindi, sono del parere che è più opportuno lasciare la formula generica: « categorie inferiori ».

Il secondo problema concerne l'aggiunta, nel penultimo comma, della categoria « superiore » a quella inferiore e dell'avverbio « immediatamente ».

Qui io ritengo che l'emendamento dell'onorevole Numeroso sia fondato, perché, come giustamente egli ha rilevato, si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale richiesto dalla necessità di provvedere ad un determinato servizio quando non c'è la persona specificatamente addetta allo stesso.

Una norma di questo genere ritengo opportuno che sia precisata nel testo del disegno di legge.

NUMEROSO. Per le osservazioni fatte, mi convinco, nell'interesse degli operai stessi, della opportunità di non insistere sull'avverbio « immediatamente » da inserirsi nel primo comma.

MERLONI. Noi dobbiamo sodisfare due esigenze. Una è quella di favorire il lavora-

tore dando facoltà alla amministrazione, nel caso in cui si verifichi la necessità di sopprimere un determinato servizio, di sistemare il lavoratore stesso nella categoria inferiore; l'altra è quella di evitare l'eventuale arbitrio dell'amministrazione di collocare il dipendente in una qualsiasi delle categorie inferiori anche quando vi sia posto in quella immediatamente inferiore.

Secondo il mio parere, l'avverbio che, più sinteticamente e chiaramente, esprime questo concetto, è « gradatamente », perché dire « gradatamente », significa dire per gradi.

MOLINAROLI, *Relatore*. Si potrebbe, invece, dire: « appartenenti alla categoria immediatamente inferiore in cui si presenti disponibilità di posti ».

MARTUSCELLI. Comprendo le perplessità della Commissione nell'accogliere una formula che si adatti e sia facilmente interpretabile in modo da evitare arbitrî da parte delle amministrazioni. Io proporrei la seguente formula: « gradatamente inferiori secondo le necessità ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Propongo la seguente formula: « mestieri appartenenti a categorie gradatamente inferiori in relazione alla disponibilità dei posti ». Questa formula dovrebbe sostituire al primo comma le parole: « mestieri appartenenti a categorie inferiori ».

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione per divisione. Pongo in votazione l'emendamento al primo comma dell'articolo 5, sostitutivo delle parole: « appartenenti a categorie inferiori », con le parole: « appartenenti a categorie gradatamente inferiori in relazione alle disponibilità dei posti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma così modificato:

« Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilità di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di appartenenza, è data facoltà alle amministrazioni centrali, ove le esigenze delle lavorazioni lo consentano, di impiegare detto personale per l'espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie gradatamente inferiori in relazione alla disponibilità dei posti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i commi secondo, terzo e quarto, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

« In tal caso le Amministrazioni centrali provvederanno, all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, ad attribuire al personale stesso la nuova qualifica, propria dell'attività da ciascuno esercitata, inquadrandolo nella relativa categoria con l'assegnazione della classe di paga spettante ai sensi del precedente articolo 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne spettano in relazione all'anzianità di servizio posseduta.

Ove, poi, entro il periodo massimo di due anni dalla data del rinnovo del suddetto contratto di lavoro, il personale medesimo possa nuovamente trovare utile impiego nella categoria di provenienza, sarà, a tutti gli effetti, reintegrato nella categoria stessa, prescindendosi dalle formalità previste dall'articolo 7 della presente legge e con la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico del servizio temporaneamente reso nella categoria inferiore.

Oltre tale termine, la eventuale restituzione alla categoria di provenienza comporterà sempre, prescindendosi dalle formalità di cui al precedente comma, l'assegnazione della classe di paga iniziale, incrementata di tanti avanzamenti per quanti sono i bienni di servizio resi nella categoria stessa, precedentemente al transitamento nella categoria inferiore, e quelli resi in quest'ultima categoria ».

(*Sono approvati*).

Do lettura del quinto comma:

« Sia i salariati permanenti che i temporanei non possono rifiutarsi di svolgere, temporaneamente, mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria inferiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio ».

Il relatore e l'onorevole Numeroso propongono di sostituire le parole: « appartenente a categoria inferiore », con le parole: « appartenente a categoria immediatamente inferiore o superiore ». Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma così modificato:

« Sia i salariati permanenti che i temporanei non possono rifiutarsi di svolgere, tem-

poraneamente, mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria immediatamente inferiore o superiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio ».

(*È approvato*).

La discussione dell'ultimo comma dell'articolo 15, poiché è stato presentato dal relatore un emendamento aggiuntivo di un altro comma, è rinviata ad una prossima seduta. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 » (2052):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio » (2094):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Audisio, Bertinelli, Bima, Camposarcuno, Carpano Maglioli, Corona Achille, Cremaschi Carlo, Cuzzaniti, De Michele, Di Donato, Donatini, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Martuscelli, Merloni, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sailis, Tozzi Condivi, Turchi.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI